

**MESSAGGIO**

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
in risposta alla mozione 20 giugno 1955 dell'on. D. Wyler  
circa la revisione dell'art. 32 della legge sugli stipendi degli impiegati  
dello Stato e dei docenti

(del 2 novembre 1956)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Il 20 giugno 1955 l'on. Wyler a nome anche del Gruppo Socialista presentava una mozione del seguente tenore :

« ... chiede che l'art. 32 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e docenti, che stabilisce la pianta e la classificazione delle funzioni, sia soppresso e sostituito da un elenco delle funzioni. La classificazione delle funzioni vera e propria va lasciata alle competenze del Consiglio di Stato ».

Il problema sollevato dalla mozione è di natura fondamentale : esso venne lungamente esaminato e discusso nel corso dei lavori preparatori dell'organico entrato in vigore all'inizio del 1955 e formò oggetto di dibattito anche davanti alla Commissione della Gestione incaricata dell'esame del progetto governativo.

L'art. 25 cifra 7 della Costituzione cantonale stabilisce che spetta al Gran Consiglio fissare gli onorari dei pubblici impiegati e funzionari « in quanto la legge non ne demandi la determinazione al Consiglio di Stato ».

Tutte le leggi ticinesi che si occuparono di questa materia evitarono di demandare la competenza della determinazione degli onorari al Consiglio di Stato e preferirono definire direttamente sia la pianta organica dei singoli uffici o Dipartimenti, sia la classifica delle funzioni, sia l'onorario corrispondente.

Che tale apparente rigidità abbia sempre lasciato largo campo ad una elastica possibilità di adattamento degli uffici alle nuove esigenze è dimostrato innanzitutto dal fatto che ad ogni revisione di organico — non infrequente — determinate situazioni corrispondenti a funzioni provvisorie sono state sempre e correttamente sanate. Ma occorre pure non dimenticare che il Consiglio di Stato ha la facoltà, ogniqualevolta lo ritenga opportuno, di proporre al Gran Consiglio variazioni della pianta organica per singoli uffici o per singoli Dipartimenti : ciò avvenne in passato e si verificherà in avvenire sempre quando le esigenze di creazione di nuovi uffici o di modificazioni strutturali di uffici esistenti siano sufficientemente dimostrate, per un tempo prevedibilmente lungo.

L'organico del 1954 ha inoltre concessa la facoltà al Consiglio di Stato di variare la composizione degli uffici, mediante trasferimento di impiegati e funzionari dall'una all'altra funzione, senza che per questo diventino di rango straordinario. Ed inoltre, con una modifica sostanziale delle norme valide in passato, l'organico ha stabilito che impiegati straordinari siano posti al beneficio di tutte le previdenze sociali, compresa la iscrizione a Cassa pensioni, dopo un anno dalla loro assunzione : quando cioè la necessità della loro assunzione non si sia ridotta a un periodo transitorio e breve.

La mozione propone che nella legge sia inserito unicamente un elenco delle funzioni. Pensiamo che ciò consista praticamente nel dire che vi sono, negli uffici e nei Dipartimenti, segretari, segretari sostituiti, segretari aggiunti, commessi ecc. senza indicarne il numero, senza dire a quale classe d'organico siano attribuiti. Pensiamo che nella legge rimanga una scheletrica scala di classi, dalla prima alla ventiduesima, senza che nella legge medesima vi sia attribuzione di funzioni alle rispettive classi. Portando il ragionamento alle sue logiche conseguenze dovremmo in tal caso dire che la legge potrebbe essere silente anche sull'elenco delle funzioni, limitandosi a definire dal profilo gerarchico e finanziario l'esistenza di un certo numero di classi, nelle quali poi il Consiglio di Stato dovrebbe, in via di decreto esecutivo o di risoluzione, iscrivere, con definizione di funzione, il singolo dipendente.

Se questa è la corretta interpretazione della proposta contenuta nella mozione, si giungerebbe alla constatazione che nulla muterebbe in realtà: il Consiglio di Stato sarebbe tenuto a sostituirsi al Gran Consiglio nel definire la pianta organica dei Dipartimenti e degli uffici e a stabilire chi e in quale rango li componga, e l'art. 32 della attuale legge sugli stipendi dovrebbe essere sostituito da un decreto esecutivo.

La soluzione in tal senso è oggi meno facile di quanto avrebbe potuto essere al momento dell'approvazione dell'Organico. E' noto che il Consiglio di Stato aveva proceduto, con le proprie proposte, ad una classificazione che subì, per le decisioni granconsigliari, numerose modificazioni. E' ancor vivo il ricordo di quelle discussioni, degli interventi personali e collettivi dei dipendenti dello Stato presso la Commissione della Gestione e persino presso il Gran Consiglio. Il Consiglio di Stato non aveva esitato a dire chiaramente che la classificazione da esso proposta gli sembrava migliore e più aderente alla realtà di quella finalmente approvata dal Gran Consiglio, almeno in taluni o numerosi punti. Oggi evidentemente il Consiglio di Stato non potrebbe, a distanza tanto breve dalla decisione della Sovrana Rappresentanza, che inchinarsi e confermare con un decreto esecutivo proprio quanto venne da altri deciso.

Ci sembra pertanto che l'occasione di mutare il sistema sia — se mai — stata perduta e che oggi un mutamento non sia opportuno. Il problema potrebbe nuovamente essere discusso nel merito il giorno in cui il Consiglio di Stato ritenesse di proporre al Gran Consiglio un nuovo organico dei propri dipendenti. E in forma attenuata potrebbe — se il Gran Consiglio dovesse accogliere il principio della mozione — essere introdotto nell'organico un articolo che conferisca al Consiglio di Stato la facoltà, in forma di decreto esecutivo, di variare l'art. 32 attuale a seconda dei bisogni della amministrazione, mutando la pianta organica dei Dipartimenti e degli uffici, classificando di conseguenza diversamente i funzionari che fossero oggetto di trasferimento o il cui ufficio dovesse subire una riorganizzazione.

Non nascondiamo la nostra perplessità di fronte a tale possibilità pratica: se abbiamo assistito a numerose riprese al fenomeno per cui l'Autorità legislativa è stata più sensibile alle richieste dei dipendenti dello Stato e più generosa che non l'Autorità esecutiva, coprendone in tal modo le responsabilità, potrebbe in altri tempi verificarsi esattamente il contrario, per cui sarebbe poi tolta al Gran Consiglio la possibilità di sanzione. Si tratta di una spesa di bilancio, in sostanza e nel complesso, che verrebbe lasciata alla competenza del Consiglio di Stato e si tratta di gran lunga della massima spesa contenuta nel bilancio. Tutto sommato, pur valutando positivamente le idee contenute nella mozione, propendiamo per il mantenimento della situazione attuale: dal colloquio fra Consiglio di Stato e Gran Consiglio, sottolineato dal coro discordie delle rivendicazioni individuali o di categoria dei dipendenti, se non sempre esce una

soluzione che soddisfi tutti — l'Esecutivo, il Legislativo e gli interessati — non sempre necessariamente esce una soluzione che non appaia, presto o tardi, accettabile.

Ci permettiamo pertanto di proporre a codesto Gran Consiglio di respingere la mozione, nel senso dei considerandi.

Ci è grata l'occasione, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, per porgere l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*Canevascini*

Il Cons. Segr. di Stato :

*Stefani*

---

